

COMUNE DI VERDERIO INFERIORE

STATUTO COMUNALE

Delibere n. 40 e 46 del 29/5/2001 e del 23/7/2001.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Il Comune

1. Il Comune di Verderio Inferiore è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali della Repubblica italiana, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
Si riconosce in un sistema statale unitario ma persegue l'obiettivo del decentramento amministrativo e del federalismo fiscale basato sul principio della giustizia, della solidarietà e della sussidiarietà.

Art. 2 – Finalità e funzioni del Comune

1. L'azione comunale si informa ai principi fondamentali della Costituzione italiana, salvaguardando in particolare il rispetto della dignità delle persone, favorendo la solidarietà sociale e tutelando le risorse ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio.
2. Il Comune si impegna alla tutela dei valori di cui la Comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia.
3. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione dei Cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
4. Il Comune di Verderio Inferiore, nell'ambito delle leggi della Repubblica italiana e della Regione Lombardia, svolge tutte le funzioni amministrative inerenti la collettività locale ed il suo territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni e nell'organizzazione delle sue attività, il Comune assicura la partecipazione dei membri singoli o associati della collettività locale, rimuovendo gli ostacoli economici ed organizzativi che possano impedire tale partecipazione.
6. Il Comune si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri Enti Locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese, migliorare i servizi mediante la costituzione di Consorzi, la stipulazione di convenzioni, di accordi di programma, l'esercizio associato delle funzioni e della gestione dei servizi, l'unione di Comuni.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 3 – Partecipazione e valorizzazione delle libere forme associative.

1. Il Comune riconosce e garantisce l'esistenza dei gruppi sociali intermedi ed in genere delle libere forme associative della collettività locale che, con la loro azione, concorrono al suo sviluppo. Valorizza a tal fine le loro attività, assicurando adeguate forme di collaborazione ed astenendosi, ove la legge lo consenta, dall'assumere servizi già efficacemente svolti dai soggetti sopraindicati.
2. La valorizzazione delle Associazioni può avvenire anche mediante erogazione di contributi che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 241/90, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previa apposita convenzione.
3. Il riconoscimento delle libere forme associative e l'erogazione di contributi sono disciplinati dal regolamento comunale.
4. Il Consiglio Comunale, a cui è demandata la responsabilità di deliberare il riconoscimento delle forme associative, ha facoltà di verificare annualmente che le attività delle Associazioni siano realmente rivolte allo sviluppo socio-culturale dell'intera collettività.

Art. 4 – Consultazione della popolazione

1. Su problematiche che riguardano l'intera comunità o comunque di grande rilevanza sociale, l'Amministrazione Comunale può consultare la collettività locale mediante l'istituzione di Consulte, richieste di pareri o sondaggi di opinione.
2. Per gli stessi motivi il Sindaco, su iniziativa della Giunta o della maggioranza del Consiglio Comunale, indice referendum consultivo.
3. La consultazione e il referendum devono in ogni caso riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono comunque avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
4. I pareri acquisiti tramite le forme di consultazione di cui al comma 1 non sono vincolanti per l'Amministrazione, la quale potrà comunque tenerne in debito conto nello svolgimento della propria azione.
5. Qualsiasi forma di consultazione che abbia una implicazione economico-finanziaria dovrà trovare adeguata collocazione nei programmi amministrativi.

Art. 5 – Consulte comunali e forme di garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. L'Amministrazione Comunale può istituire Consulte comunali quali strumenti di partecipazione dei membri singoli o associati della collettività locale.
2. Le Consulte sono articolate per materie e svolgono funzioni consultive di proposta e di stimolo dell'attività propria degli organi elettivi istituzionali.
3. La composizione delle Consulte potrà prevedere la partecipazione dei Consiglieri Comunali, assicurando la più ampia rappresentanza dei gruppi politici.
4. Il regolamento disciplina le modalità di composizione delle Consulte, il loro numero, la loro durata e l'attività che le stesse potranno svolgere. Individua gli atti amministrativi per i quali è obbligatoria la richiesta di parere delle Consulte e stabilisce il termine entro il quale, se non espresso, si prescinde dal parere.
5. Il Consiglio Comunale potrà altresì istituire, con apposita deliberazione, Commissioni Speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine. Dette Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale, e la presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di

opposizione. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata di dette Commissioni verranno disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale.

Art. 6 – Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i Cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi che riguardano materie di esclusiva competenza locale e su argomentazioni che coinvolgono direttamente la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
2. Il regolamento disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

Art. 7 – Il referendum consultivo

1. Oltre a quanto previsto al comma 2 dell'art. 4 del presente statuto, si ricorre a referendum consultivo quando lo richieda il 25 (venticinque) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del deposito del quesito referendario.
2. Il referendum consultivo su richiesta degli elettori può essere indetto su materie di esclusiva competenza locale e argomenti sui quali gli organi istituzionali del Comune hanno potere deliberativo con esclusione dei seguenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone, ivi compreso il personale dipendente;
 - b) bilanci, finanze, tributi, contabilità;
 - c) oggetti sui quali sono stati assunti provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni vincolanti verso diritti soggettivi di terzi.
3. Il Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dell'esito referendario adotta le proprie determinazioni con una deliberazione in conformità alle scelte degli elettori.
4. L'ammissibilità del quesito referendario è pronunciata dal Difensore Civico.
5. Per un periodo di 5 (cinque) anni, non può essere riproposto referendum consultivo su questioni sottoposte a consultazione popolare, e rigettate dall'esito sfavorevole di quest'ultima.
6. La validità del referendum è subordinata alla partecipazione al voto del 50 (cinquanta) per cento + 1 degli aventi diritto e al raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Durante lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, l'Amministrazione Comunale non potrà deliberare sulle materie sottoposte alla consultazione popolare.
8. Il regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum consultivo applicando, per quanto compatibile, la legislazione statale vigente in materia.

Art. 8 – Il diritto di informazione e di accesso

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del Servizio, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento che dovrà essere emanato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il regolamento predetto, dovrà assicurare ai Cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie di atti previo pagamento del rimborso del costo di riproduzione, nonché i diritti di ricerca e di visione.

3. L'Amministrazione Comunale assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle Associazioni di volontariato ed alle Associazioni riconosciute ai sensi del presente statuto, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui alla legge n. 675/96 in materia di privacy.

TITOLO III – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 9 - Organi del Comune

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 10 – Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero di Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dal regolamento.
5. Il regolamento disciplina i casi particolari in cui i Cittadini possono intervenire nelle udienze conoscitive volte ad acquisire notizie e documenti utili dell'attività del Comune.

Art. 11 – Competenze del Consiglio Comunale e linee programmatiche di mandato

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune ed ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge.

Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentati al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza almeno semestrale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio stesso, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12 – I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità, alla quale costantemente rispondono; esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, tranne nei casi in cui violino norme di legge.
3. Ogni Consigliere ha diritto di:
 - a. ottenere dagli uffici, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato;
 - b. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi indicati dalla legge.
5. 1/5 (un quinto) dei Consiglieri in carica può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale.
6. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale; hanno diritto di formulare interrogazioni e mozioni.
7. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento degli organi elettivi.
8. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in maniera sostanziale sulle stesse, è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento, intendendo per tale quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, amministrativi e contabili rilasciati da parte dei funzionari espressamente indicati dalla legge.
9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio Comunale devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma del comma 1 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 267/2000.
10. Il Consigliere Comunale che non interviene a 3 (tre) sedute del Consiglio Comunale per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
11. I Consiglieri Comunali devono eleggere il loro domicilio nel territorio del Comune presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e di ogni altra comunicazione ufficiale.
12. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che nella consultazione elettorale ha ricevuto il maggior numero di voti (lista + preferenze), con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
13. Le cause di scioglimento del Consiglio Comunale, la surrogazione e la supplenza dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dalla legge.
14. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 154/1981 i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Il Comune può autorizzare, altresì, i propri Amministratori ad assumere incarichi presso società costituite dalle Associazioni degli Enti Locali per erogare servizi e prestazioni ai Comuni e agli altri Enti Locali. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 13 – Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Ogni gruppo ha diritto ad usufruire presso la sede del Comune delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 – Sessioni e convocazioni del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Il funzionamento, le modalità di convocazione, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute nonché il procedimento per la presentazione e discussione delle proposte sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 15 – La Giunta Comunale – Competenze

1. La Giunta Comunale, in coerenza con l'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio Comunale, esercita attività propositiva, di iniziativa, di amministrazione e di verifica.
2. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale o dei Responsabili dei servizi.
3. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, sullo stato di attuazione del programma comunale e dei singoli piani.
4. La Giunta Comunale ha il potere di iniziativa per i regolamenti nonché, salvo i casi esclusi dalla legge, per i provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
5. La Giunta Comunale in particolare nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
 - a. nomina le Commissioni Comunali ove non espressamente riservato dalla legge al Consiglio Comunale;
 - b. approva la stipulazione del contratto collettivo decentrato di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 29/1993;
 - c. adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 16 – Composizione e funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) Assessori, di cui uno assume le funzioni di vice – Sindaco. Nella composizione della Giunta Comunale deve essere rispettata e garantita la pari opportunità tra uomo e donna in conformità a quanto previsto dalla Legge 10.04.1991, n. 125.
2. La Giunta Comunale è responsabile di fronte al Consiglio Comunale ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale. Il Sindaco può delegare i singoli Assessori a curare alcuni settori. Delle deleghe rilasciate al vice - Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale e agli organi previsti dalla legge.
3. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
5. Le votazioni avvengono con voto palese per appello nominale o per alzata di mano, salvo i casi previsti dal regolamento.

6. Possono essere nominati Assessori anche Cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè non soggetti a situazioni di incandidabilità, incompatibilità o di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto.
7. La Giunta Comunale adotta un proprio regolamento interno per le procedure di convocazione e di funzionamento.

Art. 17 – Incompatibilità alla carica di Assessore

1. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti della Giunta Comunale, sono disciplinati dalla legge.

Art. 18 – Decadenza

L'Assessore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive della Giunta Comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

Art. 19 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale diretto ed è membro del Consiglio Comunale. La legge disciplina le modalità per l'elezione, il suo status giuridico e le cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice – Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio Comunale immediatamente successivo alla revoca/nomina.
4. Per un periodo di cinque anni dalla fine del precedente incarico, non possono essere nominati Assessori coloro che in una precedente Amministrazione, siano stati ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell'Ente.

Art. 20 – Dimissioni

Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 21 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni della stessa.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in seguito alla approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione. Se la mozione viene approvata, il Consiglio viene sciolto e viene nominato un Commissario secondo le disposizioni di legge.

Art. 22 – Il Sindaco

Il Sindaco rappresenta il Comune.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla (art. 50 comma 12 del D. Lgs. 267/2000).

Art. 23 - Il vice – Sindaco e gli Assessori

Il vice - Sindaco è l'Assessore che a tale funzione è nominato dal Sindaco.

Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

Gli Assessori esterni non possono presiedere il Consiglio Comunale.

Art. 24 – Competenze del Sindaco

Il Sindaco:

1. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno; ne mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
2. dirige le funzioni amministrative secondo i principi delle leggi e del presente Statuto. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
3. è competente, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli esercizi pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, considerando nella fattispecie i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
4. provvede, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, alla nomina, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento del Consiglio. In mancanza di adozione di nuovi indirizzi si intendono tacitamente confermati quelli assunti dal precedente Consiglio Comunale.

Art. 25 – Competenze del Sindaco quale organo di amministrazione.

Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

1. ha la rappresentanza legale e processuale del Comune;
2. può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;
3. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;
4. ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori le proprie competenze ed attribuzioni, compresa l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna;
5. convoca i comizi per i referendum consultivi;

6. emette ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti comunali; può altresì emettere ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
7. sottoscrive le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, unitamente al Segretario Comunale;
8. coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche;
9. adotta tutti gli altri provvedimenti previsti da leggi e/o regolamenti;
10. conferisce funzioni al Segretario Comunale ai sensi della lettera d), comma 4 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e nelle materie individuate nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
11. fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto delle proprie dimissioni che comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale, trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale;
12. nomina, conferma o revoca il Segretario Comunale in conformità alla legge;
13. nomina il Direttore Generale in convenzione con altri Comuni, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000. In mancanza, può conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
14. disciplina i rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale, ove nominato,
15. nomina i Responsabili dei Servizi;
16. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
17. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
18. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
19. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse ed informa il Consiglio Comunale;
20. collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
21. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
22. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
23. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalle leggi;
24. propone argomenti da trattare e dispone con atto informale, la convocazione della Giunta e la presiede;
25. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 26 – Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende :
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo inoltre, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei Cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al

Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente comma è rivolta a determinate persone e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

3. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 265/99, adotta i provvedimenti per informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile.
4. Il Sindaco adotta, altresì, ogni altro provvedimento previsto dalla legge.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta, davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, il giuramento "di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

Art. 27 – Divieti di incarichi e consulenze

Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

Art. 28 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente della Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali, nominato dal Sindaco e da lui dipendente personalmente, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali, articolato in Sezioni Regionali;
 2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.
 3. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
Se richiesto, il Segretario Comunale partecipa in rappresentanza dell'Ente a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente stesso e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Se richiesto, formula altresì pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
 4. Può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
 5. Il Segretario Comunale, altresì, presiede, le commissioni di gare di appalto di lavori e forniture e le commissioni di concorsi ed è responsabile delle relative procedure; lo stesso ha la gestione amministrativa del personale.
 6. Il Segretario Comunale predispose il piano dettagliato degli obiettivi e sovrintende all'attività gestionale del Comune con responsabilità dei risultati quando gli vengono conferite le funzioni di Direttore Generale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
 7. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
- Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 29 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, ove nominato secondo le previsioni di cui all'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, predispose il piano dettagliato degli obiettivi e sovrintende all'attività gestionale del Comune con responsabilità dei risultati.
2. Per quanto attiene le attribuzioni, il trattamento economico del Direttore Generale, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti, ai regolamenti governativi o altra fonte normativa.

Art. 30 – I Responsabili dei Servizi

1. Ai Responsabili dei servizi compete l'adozione di tutti gli atti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo emanati dagli organi politici, salvo l'espletamento di specifiche funzioni affidate dallo Statuto o dai Regolamenti al Segretario Comunale o al Direttore Generale se nominato.
2. Le modalità di espletamento di siffatti compiti saranno disciplinate dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 31 – Il Personale

1. Il personale comunale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
2. La Giunta Comunale recepisce la disciplina dei rapporti di impiego quale risulta dall'art. 3 della legge n. 93/1983 e successive modificazioni.
3. Nell'ambito dei principi statutari e con la finalità primaria di ottimizzare l'impiego del personale esistente, il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilirà la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici, dei servizi e dello stesso personale.
4. L'ordinamento generale dei servizi e degli uffici disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione.
5. Il regolamento, inoltre, determina la disciplina relativa alle modalità di accesso, di nomina e di conferimento della titolarità degli uffici e garantisce al personale l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 32 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale è articolata per funzioni omogenee, distinta tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto ed è orientata e finalizzata al perseguimento degli obiettivi assegnati ed al soddisfacimento dei bisogni degli utenti interni ed esterni.
2. Essa è informata ai criteri di autonomia operativa degli uffici e dei servizi, ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione ed ai principi di professionalità e responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, nonché ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza amministrativa.
3. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, basato sui predetti criteri, è definito e normato dall'apposito regolamento adottato dalla Giunta Comunale.

Art. 33 - Incarichi

1. Dal Sindaco possono essere conferiti a esperti o specialisti incarichi di direzione di aree funzionali, a tempo determinato e per compiti speciali.
2. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici da parte di personale con qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può anche avvenire mediante contratto a tempo determinato di

diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il rinnovo degli incarichi di cui al primo comma può essere disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi.
4. Il conferimento dell'incarico di direzione di aree funzionali comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Comunale che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico stesso.
5. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilirà i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di dirigenti con elevate e particolari specializzazioni e funzionari dell'area direttiva.

Art. 34 – Messo Comunale

1. Il Comune ha uno o più Messi che notificano e consegnano gli atti dell'Amministrazione, che siano loro commessi dalla legge e dai regolamenti.
2. I Messi Comunali possono notificare gli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 – comma 2 – del D. Lgs. n. 29/93 qualora le stesse non possano eseguirle utilmente ricorrendo al servizio postale o ad altre forme di notificazione previste dalla legge. Nel regolamento di cui al successivo comma sono indicate le modalità relative al rimborso spese degli atti notificati.
3. Il servizio del Messo è disciplinato dal regolamento.

Art. 35 – Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei regolamenti, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Messo Comunale è responsabile delle pubblicazioni.
3. Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 36 – Istituzione e gestione

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di gestione dopo aver approfonditamente valutato tutte le implicazioni di ordine sociale ed economico.
3. L'assunzione di un servizio è subordinato alla sussistenza di ragioni di utilità sociale ed economica.
4. Il Comune si impegna a far sì che i servizi organizzati in ambito locale siano improntati anche al sostegno della famiglia e in direzione dei soggetti con maggiori difficoltà.
5. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale degli Enti pubblici locali, in forma associata con altri Enti e tramite l'unione di Comuni.

Art. 37 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi.
2. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 38 - Consorzi

1. Il Comune può costituire un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste, in quanto compatibili per le aziende speciali dall'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 30 dello stesso D.Lgs. e del precedente articolo 37.
2. La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio che sono:
 - a. il bilancio di previsione e le sue variazioni;
 - b. i programmi di intervento e le loro variazioni;
 - c. il conto consuntivo;
 - d. il regolamento e la pianta organica e le loro variazioni;
 - e. gli atti di nomina degli organi.

Art. 39 – Accordi di programma

1. Al fine di eliminare possibili tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di iniziative, di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere accordi di programma.
2. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese e adottate dagli organi istituzionali del Comune in rapporto alla propria competenza prevista dalla legge.

Art. 40 – Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito.
2. Il servizio è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VI – CONTROLLO INTERNO

Art. 41 – Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia ed all'efficienza dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale, tra la sfera di attività del Revisore dei Conti e quella degli organi degli uffici dell'Ente.

Art. 42 – Difensore Civico

1. E' istituito il Difensore Civico al quale sono demandate le funzioni di controllo e attribuite tutte le competenze previste dal D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il Difensore Civico è eletto con delibera del Consiglio Comunale ed è scelto tra i Cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
3. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza richiesta nel comma precedente, la votazione è effettuata nella successiva seduta ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato espletato nell'ambito del territorio comunale. L'ineleggibilità, prevista dal presente comma, opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal Consiglio Comunale.
Comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio l'incompatibilità originaria o sopravvenuta, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 (venti) giorni dalla nomina.
6. Il Difensore Civico resta in carica per anni 5 (cinque) ed è rieleggibile. Almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina del successore. Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successivo alla cessazione.
7. I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo in caso di revoca del mandato.
8. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con il voto dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati.
9. Il Difensore Civico riceve dai Cittadini tutte le segnalazioni di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nell'espletamento delle sue funzioni. Segnala inoltre anche gli atti dell'Amministrazione Comunale in contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento di cui viene in prima persona a conoscenza. In particolare, a richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti amministrativi dovuti siano tempestivamente emanati.
10. Il Difensore Civico, di propria iniziativa o a seguito di segnalazione dei Cittadini, può formulare per iscritto richieste di chiarimenti su un atto, all'organo che lo ha emanato.
Quest'ultimo provvede a rispondere entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
11. Il Difensore Civico ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, nonché ha diritto ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili al corretto espletamento del suo mandato. Egli è tenuto in ogni caso al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.
12. Il Difensore Civico trasmette al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Può inoltre inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgenti considerazioni.

Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti, adotta gli atti di propria competenza che ritenga opportuni.

13. Considerate le dimensioni territoriali e il numero degli abitanti, il Comune può nominare Difensore Civico anche residenti in altri Comuni o gestire il servizio mediante convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 43 – Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni di controllo della gestione economico-finanziario previste per legge; propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.
2. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati per legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità prevista dalla stessa.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno, altresì, disciplinate dal regolamento le modalità di revoca e di decadenza.
4. Il Revisore dei Conti nei pareri sulla proposta del bilancio di previsione e dei documenti allegati, e sulle variazioni di bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità; sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

Fornisce consulenza su questioni economico - finanziarie di particolare complessità connesse agli aspetti fiscali delle attività comunali.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il Revisore dei Conti avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Responsabilità degli Amministratori

Per gli Amministratori e per il personale del Comune si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 45 – Statuto comunale

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 (due) volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le medesime disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 46 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;

- b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

Art. 47 – Entrata in vigore

Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'O.RE.CO lo statuto è pubblicato sul B.U.R.L., viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

1. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3 (tre). In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.
2. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri in carica. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
3. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione da tenersi entro il termine stabilito dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
5. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio a cura del Segretario Comunale almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei Cittadini.
6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 3 (tre) giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 2 (due) giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 (dodici) ore prima nel caso di eccezionale urgenza. Il Sindaco deve assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi particolari previsti dalla legge e dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data di elezione e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice – Sindaco.
8. La validità delle sedute di 1^a e 2^a convocazione nonché il procedimento delle votazioni sono stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.